

Legge Regionale 28 dicembre 1977, n. 70.

«Modifica dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, concernente: decorrenza del prestito quinquennale per il finanziamento del programma di balneazione 1974».

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La decorrenza della estinzione del prestito di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa dal 1° gennaio 1975, rinviata al 1° gennaio 1976 per effetto dell'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 56 e al 1° gennaio 1977, per effetto dell'art. unico della legge regionale 3 maggio 1976, n. 10 - è ulteriormente differita al 1° gennaio 1978, per la correlativa differita somministrazione del mutuo all'anno 1977.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 28 dicembre 1977

Russo